



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data 12/07/2018

DIRIGENTE

PROGETTO DI LEGGE
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA MEDICA
DELL'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

TITOLO I

FINALITÀ, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
PER IL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE MEDICO

CAPO I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge regola il rapporto tra l'Istituto per la Sicurezza Sociale - ISS e i propri dirigenti medici ed è intesa a:

- attrarre e inserire stabilmente nell'organico di ISS i professionisti e le competenze migliori che siano presenti sul territorio sammarinese ovvero che risiedano in altri Stati;
- favorire la mobilità interna tra ruoli e funzioni diverse per utilizzare al meglio le competenze disponibili;
- valorizzare le singole risorse attraverso l'apprendimento continuo e lo sviluppo delle conoscenze professionali, promuovendo la crescita delle competenze, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e la qualità delle prestazioni mediche erogate;
- motivare il personale, esplicitando le reciproche aspettative e attese, per poi rispondervi adeguatamente in termini di prestazioni;
- raggiungere l'equità nella remunerazione del personale secondo criteri di meritocrazia;
- garantire la massima chiarezza, correttezza e trasparenza dei processi con cui vengono valutate le singole competenze professionali e manageriali, nonché le singole potenzialità;
- assicurare la tutela della salute di tutti i prestatori di lavoro e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 2
(Definizioni)

Ai fini della presente legge si intende per:

1. *Dirigenza medica*: ruolo con elevate competenze professionali e tecniche, dotato di ampia autonomia nella gestione, indirizzo ed esecuzione della propria attività e direttamente responsabile delle proprie attività professionali e di quelle gestite in caso di incarichi con responsabilità di struttura. Il personale medico, stante la spiccata autonomia che caratterizza lo svolgimento dell'attività, le elevate competenze possedute dal personale e il rapporto fiduciario con l'ente, è qualificato come

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omagnano, 20 - 47890 San Marino
info.sanita@gov.sm - www.sanita.sm

Tel. +378 (0549) 883041
Fax +378 (0549) 883044



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI**

dirigente e collocato in un unico ruolo, distinto per profili professionali. La responsabilità dei dirigenti medici si esercita nell'ambito di programmi di attività definiti, monitorati e verificati a livello dipartimentale e/o aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse, all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità. Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni attribuite, è responsabile del risultato ed è sottoposto a valutazione annuale e al termine del proprio incarico di durata triennale o quinquennale.

2. *Dirigente medico*: il medico assunto alle dipendenze di ISS.
3. *Anzianità di servizio*: si intende l'anzianità complessivamente maturata nella qualifica dirigenziale di medico, quella relativa a rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con l'ISS nonché quella riconosciuta dall'ISS per prestazioni di lavoro rese nel medesimo profilo di ruolo presso Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale Italiano, IRCCS Italiani, ovvero prestigiose strutture di riconosciuto rilievo internazionale.
4. *Incarico*: l'incarico definisce l'ambito di autonomia e di responsabilità attribuito al dirigente medico nell'ambito dei profili professionali e gestionali. Gli incarichi possono essere di natura professionale – da quello professionale a quello di alta specializzazione, che riconosce le più alte competenze tecnico professionali, finalizzate alla gestione di specifiche patologie e/o metodiche diagnostiche e terapeutiche o di ricerca e formazione – e di natura gestionale che può essere o di struttura semplice o complessa e implica la responsabilità non solo clinico-assistenziale, ma anche manageriale delle strutture assegnate.
5. *Esclusività e attività libero-professionale*: il rapporto di lavoro può essere esclusivo o non esclusivo. Il rapporto esclusivo comporta la totale disponibilità del Dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni e della competenza professionale nell'area e disciplina di appartenenza nonché l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, ovvero solo all'interno delle strutture ISS o in modalità allargata tramite convenzioni con altri enti.

Il rapporto di lavoro non esclusivo comporta identica disponibilità del dirigente medico, rispetto a quello esclusivo, nell'ambito dell'impegno di servizio presso ISS, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza, tuttavia consente di esercitare l'attività libero professionale extramoenia, ovvero al di fuori dell'ISS e delle strutture in convenzione con esso. L'attività libero professionale sia intramoenia sia extramoenia può essere esercitata solo su pazienti non assistiti dall'ISS, e per le prestazioni non garantite dal sistema sanitario pubblico anche sui pazienti assistiti dall'ISS. Le prestazioni cliniche ammesse in libera professione comprese quelle rivolte ai pazienti assistiti ISS sono definite in apposito regolamento emanato dall'ISS, che può essere periodicamente aggiornato.



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI

CAPO II

PRINCIPI GENERALI PER IL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE

Art. 3

(Trattamento normativo e economico)

1. Il trattamento normativo ed economico dei Dirigenti medici è stabilito dalla presente legge.

TITOLO II

DEL RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 4

(Dirigente medico)

1. Il personale medico, stante la spiccata autonomia che caratterizza lo svolgimento dell'attività, le elevate competenze possedute dal personale e il rapporto fiduciario con l'ISS, è qualificato come dirigente e collocato in un unico profilo di ruolo di cui all'Allegato A al Decreto Delegato n.3/2015, distinto per incarichi nell'ambito dei profili professionali e/o gestionali, così come modificato dall'Allegato 1.
2. La responsabilità dei dirigenti medici si esercita nell'ambito di programmi di attività definiti, monitorati e verificati a livello dipartimentale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse, all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità, al favorire un approccio multidisciplinare e di forte collaborazione tra i diversi professionisti. Il dirigente medico, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni attribuite, è responsabile del risultato ed è sottoposto a valutazione annuale e, per la posizione di Direttore di UOC, anche al termine del proprio incarico.

Art. 5

(Assunzione in servizio)

1. Il rapporto di lavoro dei Dirigenti medici si costituisce tramite contratto individuale ed è regolato alle disposizioni di legge, sulla base del fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 63 della Legge 5 dicembre 2011 n.188.
2. L'assunzione in servizio avviene con contratto individuale di lavoro, nel quale sono specificati:
 - a) la tipologia del rapporto (a tempo determinato o indeterminato);
 - b) la data di assunzione e, nei contratti a tempo determinato, la data di cessazione;
 - c) l'area e disciplina di appartenenza;



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI**

- d) l'incarico nel profilo professionale o gestionale, ove conferito, e la durata dello stesso;
- e) il trattamento economico complessivo, costituito dalle:
 - voci del trattamento fondamentale;
 - voci del trattamento accessorio, ove spettanti
 - l'opzione per l'esclusività o la non esclusività del rapporto;
- f) la durata del periodo di prova;
- g) la sede di lavoro e l'unità organizzativa di destinazione;
- h) l'orario di lavoro;
- i) tutte le altre previsioni relative a regole e limiti nella prestazione delle attività lavorative che siano eventualmente concordate tra ISS e il Dirigente.
- j) I termini e le modalità di valutazione di cui al successivo articolo 26.

Art. 6

(Assunzioni a Tempo indeterminato)

1. L'assunzione in servizio a tempo indeterminato, per la copertura dei profili di ruolo di DIRMED previsti dal fabbisogno di cui all'Allegato E del Decreto Delegato 24 maggio 2016 n.67 e successive modifiche e nel rispetto del piano annuale delle assunzioni approvato dal Congresso di Stato ai sensi delle norme vigenti, deve avvenire previa effettuazione di un bando di concorso secondo le modalità previste dal Decreto Delegato 12 marzo 2018 n.26 e successive modifiche o secondo le modalità previste all'articolo 7, comma 4.

Art. 7

(Assunzioni a tempo determinato)

1. L'assunzione, per la copertura dei profili di ruolo di DIRMED previsti dal fabbisogno di cui all'Allegato E del Decreto Delegato 24 maggio 2016 n.67 e successive modifiche può avvenire anche a tempo determinato, previa valutazione dei titoli e a seguito di colloquio individuale.
2. Al Dirigente medico assunto con contratto a tempo determinato spettano, in proporzione al periodo di lavoro prestato, tutti i trattamenti economici e normativi previsti per i Dirigenti medici assunti con contratto a tempo indeterminato, sempreché non siano obiettivamente incompatibili con la natura del contratto a termine.
3. Dopo un primo contratto a tempo determinato, eventuali proroghe o rinnovi non possono avere durata inferiore a 6 mesi e superiore a 5 anni, fatti salvi i casi di contratti stipulati in sostituzione ovvero finanziati da fondi esterni o comandi esterni.
4. Al termine di 3 anni di servizio a tempo determinato e permanendo l'esigenza organizzativa ed assistenziale, anche durante la vigenza del contratto a termine, può essere dato inizio alle procedure di valutazione al fine della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Le procedure di valutazione al fine della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tengono conto dei seguenti principi:
 - Titoli e specializzazioni;
 - Valutazione del percorso clinico-assistenziale;
 - Valutazione Competenze professionali e/o organizzativo-manageriali;



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI**

- Valutazione Competenze comportamentali (lavoro in team, comunicazione con il paziente, e quanto indicato dal Comitato Esecutivo).
La valutazione è effettuata da parte di una commissione composta dal Comitato Esecutivo ISS, dal Direttore di Dipartimento e dal Direttore di UOC competente e un membro esterno nominato dal Comitato Esecutivo ISS. Dopo 10 anni di contratto a tempo determinato, lo stesso non potrà più essere prorogato e pertanto, in assenza di trasformazione a tempo indeterminato, il rapporto si interrompe. Il contratto può essere ulteriormente rinnovato solo su esplicita richiesta del professionista.
5. L'assunzione a termine del Direttore di Unità organizzativa Complessa avviene in base ai titoli e al colloquio con la Commissione Tecnica di Selezione, composta dal Comitato Esecutivo ISS che, a tal fine, si avvale della consulenza e competenza di professionisti attivi nel proprio organico o di professionisti esterni nominati dallo stesso Comitato Esecutivo.

Art. 8

(Periodo di prova)

1. Il Dirigente è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo, si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge. In caso di malattia il Dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata della prova, decorso il quale il rapporto può essere risolto; per gli altri casi di sospensione del periodo di prova, si applicano le vigenti disposizioni di legge. Durante le assenze riconosciute ai sensi del presente comma, il Dirigente ha diritto allo stesso trattamento economico previsto per i Dirigenti non in prova.
4. Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva fatti salvi i previsti casi di sospensione e licenziamento. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il Dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità specifica sulla posizione dal giorno dell'assunzione per tutti gli effetti di legge.
6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio. Spettano altresì al Dirigente i ratei di tredicesima mensilità maturati.



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI

CAPO II

STRUTTURA DEL RAPPORTO

Art. 9

(Caratteristiche del rapporto di lavoro)

1. Il rapporto di lavoro del Dirigente può essere esclusivo o non esclusivo.
2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del Dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni e della competenza professionale nelle specializzazioni in suo possesso nonché l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, anche in modalità allargata tramite convenzioni con altri enti, se prescelta.
3. Il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Il Dirigente medico in rapporto di lavoro non esclusivo con ISS può esercitare l'attività libero professionale extramoenia.
4. L'incarico di Responsabilità di struttura complessa può essere conferito ai soli Dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo.
5. Il Dirigente medico, già a rapporto esclusivo, può optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 settembre di ciascun anno e gli effetti di tale passaggio decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo all'opzione. Per i Dirigenti medici che abbiano optato per il rapporto non esclusivo:
 - viene meno l'incarico di Responsabilità di struttura complessa, ove conferito, e la relativa indennità;
 - viene meno l'indennità di esclusività;
 - spetta la Retribuzione di posizione, ove conferita, nella misura del 50% di quanto previsto in via ordinaria in relazione all'incarico attribuito;
 - è inibita l'attività libero professionale intramuraria.
6. Il Dirigente medico, già a rapporto non esclusivo, può optare per il passaggio al rapporto esclusivo entro il 30 settembre di ciascun anno e gli effetti di tale passaggio decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo all'opzione. Per i Dirigenti medici che abbiano optato per il rapporto esclusivo compete:
 - l'indennità di esclusività;
 - la Retribuzione di posizione, nella misura intera;
 - l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, anche in modalità allargata tramite convenzioni con altri enti, se prescelta.



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

ORARI DI LAVORO

Art. 10

(Orario di lavoro dei Dirigenti, formazione e aggiornamento)

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ISS, tutti i Dirigenti medici assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura a cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico eventualmente affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. L'orario di lavoro dei Dirigenti medici è di 38 ore settimanali. Esso è strettamente legato allo svolgimento delle attività professionali e/o gestionali necessarie per la realizzazione delle funzioni previste correlate all'incarico nel profilo professionale e/o gestionale affidato e per le attività di ricerca dell'ISS.
3. Tutti i Dirigenti medici, indipendentemente dall'esclusività del rapporto sono tenuti, ove richiesto, ad assicurare i servizi di pronta disponibilità.
4. I Dirigenti medici che partecipano alle attività di formazione obbligatoria sono considerati in servizio a tutti gli effetti e tale partecipazione dovrà essere resa compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dai Dirigenti medici interessati, dagli stessi pianificate, autorizzate dal Direttore di Struttura complessa e dal Direttore di Dipartimento ed effettuate nei tempi a tal fine previsti nel successivo comma.
5. Al Dirigente medico sono concessi permessi retribuiti della durata di 12 giorni all'anno per partecipazione a congressi, convegni, corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionali sia nazionali che internazionali, facoltativi connessi all'attività di servizio, autorizzate dal Comitato Esecutivo dell'ISS.
6. È possibile svolgere attività di docenza altamente qualificante fuori orario di lavoro, a titolo gratuito o retribuita da enti terzi rispetto all'ISS, fino a un massimo di 15 giorni all'anno, compatibilmente con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza. Per le attività di docenza interne all'ISS il Dirigente medico non percepisce nessun compenso.

Art. 11

(Orario di lavoro dei Dirigenti con incarico di Direzione di struttura complessa)

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ISS, i Dirigenti medici con incarico di Direzione di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura a cui sono preposti ed organizzano



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI**

- il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile, per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento.
2. I Dirigenti medici comunicano preventivamente e documentano - con modalità stabilite dall'ISS - la pianificazione delle proprie attività, le assenze variamente motivate ed i giorni e gli orari dedicati alla eventuale attività libero professionale intramuraria, se prescelta o missione presso strutture pubbliche o private in convenzione con l'ISS secondo modalità preventivamente stabilite dall'ISS.
 3. La presenza in servizio è rilevata mediante procedure di rilevazione adottate dall'ISS.

TITOLO IV

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 12

(Cessazione del rapporto di lavoro)

1. Il rapporto di lavoro, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, cessa nei seguenti casi:
 - a) per pensionamento del Dirigente medico;
 - b) per recesso del Dirigente medico;
 - c) per risoluzione consensuale;
 - d) per licenziamento del Dirigente medico ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;
2. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del Dirigente medico, quest'ultimo deve darne comunicazione per iscritto all'ISS, nel rispetto dei termini di preavviso.
3. Nel caso di collocamento a riposo la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista e ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento della domanda di pensionamento da parte degli uffici competenti. L'ISS comunica, comunque, per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto.

Art. 13

(Preavviso)

1. Ad esclusione della risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, in tutti i casi in cui è prevista la risoluzione del rapporto con preavviso da parte dell'ISS, i relativi termini sono fissati come segue:
 - a) 6 mesi per Dirigenti medici con anzianità di servizio fino a 2 anni;
 - b) ulteriori 15 giorni per ogni anno di anzianità superiore a due fino a un massimo di ulteriori 4 mesi di preavviso, rispetto ai 6 di cui alla lettera a del presente comma.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI**

A tal fine viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.

2. In caso di dimissioni del Dirigente medico il termine di cui al comma 1 è di 3 mesi e deve essere effettivamente prestato.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, a seconda della data di ricezione della comunicazione, a seconda dei casi, da parte di ISS o del Dirigente medico.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'ISS ha diritto di trattenere su quanto dalla stessa eventualmente dovuto al Dirigente medico un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato.
5. È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolverlo, con il consenso dell'altra parte, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso.
6. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

TITOLO V

INQUADRAMENTO E SISTEMA DEGLI INCARICHI

CAPO I

DELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE

Art. 14

(Inquadramento del Personale medico)

1. Ai sensi dell'articolo 4 al medico per il quale sussiste la condizione di subordinazione è attribuito il Profilo di Ruolo di Dirigente Medico (DIRMED) di cui all'Allegato 1.
2. La Dirigenza Medica è collocata in un unico ruolo, distinto per specialità in relazione alle diverse responsabilità cliniche e gestionali loro affidate, tenuto anche conto di quanto stabilito dai successivi articoli in tema di affidamento degli incarichi.
3. L'Atto Organizzativo dell'ISS di cui alla Legge 25 maggio 2004 n. 165 e successive modifiche e decreti attuativi determina la composizione dell'organico e può determinare l'estensione delle regole di cui alla presente legge anche alle figure di Direttori UOC e Direttori di Dipartimento ISS di natura non medica.
4. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, trovano applicazione, in quanto compatibili, le regole esistenti e valide generalmente in tema di pubblico impiego.



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI**

Art. 15

(Tipologia degli incarichi)

1. Ai Dirigenti medici possono essere conferiti incarichi di struttura o di natura professionale come specificati nell'Allegato 1, modificabile con decreto delegato.

Art. 16

(Affidamento e revoca degli incarichi)

1. Gli incarichi di cui all'Allegato 1 sono conferiti dall'ISS con atto scritto ad integrazione del contratto individuale.
2. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata di 5 anni con facoltà di rinnovo.
3. Gli incarichi di Direzione di struttura complessa hanno durata di 5 anni.
4. Con atto motivato, per rilevanti e giustificati motivi, l'ISS può procedere alla revoca dell'incarico di responsabilità di struttura, mantenendo comunque l'incarico di dirigente medico.
5. L'attribuzione di un incarico o la sua revoca non comportano alternativamente demansionamento e/o il diritto al riconoscimento della qualifica superiore.
6. Gli incarichi possono essere attribuiti fin dall'inizio del rapporto di lavoro, oppure, in qualunque momento successivo all'assunzione previo rispetto della apposita procedura di verifica della idoneità all'incarico. Al superamento di cinque anni nel PDR di dirigente medico nell'ISS viene garantita l'attribuzione automatica dell'incarico professionale.

TITOLO VI

DELLA REMUNERAZIONE

CAPO I

DELLA RETRIBUZIONE E DELLE INDENNITA'

Art. 17

(Struttura della retribuzione)

1. La retribuzione è così determinata:
 - Trattamento fondamentale:
 - a) Stipendio tabellare;
 - b) Indennità di specificità medica;
 - c) Retribuzione di posizione, ove spettante;
 - d) Indennità di Direzione di struttura semplice e/o complessa, Indennità di Direzione di Dipartimento, ove spettanti;
 - e) Indennità di esclusività, ove spettante;
 - f) Elementi aggiuntivi della retribuzione, ove spettanti.



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI**

- Trattamento accessorio:
 - a) Retribuzione di risultato;
 - b) Specifici ulteriori elementi aggiuntivi della retribuzione, ove spettanti.

Art. 18

(Stipendio tabellare)

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, per tredici mensilità, è determinato secondo le previsioni di cui all'allegato 2 alla presente legge, modificabile con decreto delegato.

Art. 19

(Indennità di specificità medica)

1. L'indennità di specificità medica, determinata secondo le previsioni di cui all'allegato 2 alla presente legge, è modificabile con decreto delegato.

Art. 20

(Retribuzione di posizione)

1. L'ISS attribuisce ad ogni incarico dirigenziale previsto nel proprio assetto organizzativo una retribuzione di posizione correlata alle effettive responsabilità connesse all'incarico. Il valore economico è definito secondo le previsioni di cui all'allegato 2 alla presente legge, modificabile con decreto delegato.

Art. 21

*(Indennità di Direzione di struttura organizzativa complessa,
Indennità di Direzione di Dipartimento)*

1. Al Dirigente medico con incarico di Direzione di struttura complessa, di Direzione di Dipartimento in ordine alle funzioni organizzativo-gestionali attribuite, è riconosciuta specifica indennità di Direzione nell'importo annuo lordo che è determinato secondo le previsioni di cui all'allegato 2 alla presente legge, modificabile con decreto delegato.

Art. 22

(Indennità di esclusività)

1. Ai Dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo compete l'indennità per l'esclusività del rapporto.
2. L'indennità di cui al presente articolo è determinata secondo le previsioni di cui all'allegato 2 alla presente legge, modificabile con decreto delegato.

Art. 23

(Retribuzione di risultato)

1. La misura della retribuzione di risultato e le regole per la fissazione e la verifica del raggiungimento del risultato o dei risultati stessi sono determinate secondo le regole di cui all'allegato 2 alla presente legge, modificabile con decreto delegato.



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI**

Art. 24

(Norma di salvaguardia)

1. Al personale medico in servizio alla data di sottoscrizione della presente legge viene applicata la nuova struttura retributiva prevista dalla presente legge (parte fissa e parte variabile di risultato come in allegato 2).
2. Al fine di assicurare i trattamenti in essere viene garantito che:
 - a. nel caso di retribuzione fissa in godimento maggiore della retribuzione prevista dalla presente legge, viene conservata la retribuzione fissa in godimento, mediante l'applicazione della nuova struttura retributiva come in allegato 2 a cui si aggiunge un ad personam annuo lordo in 12 mensilità, pari alla differenza annua lorda tra la retribuzione in godimento e la nuova retribuzione.
 - b. Per coloro la cui retribuzione fissa prevista dalla vigente legge è superiore a quella in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicherà la nuova struttura retributiva come in allegato 2.

Art. 25

(Revisione del limite di 100.000 euro per il reddito dei professionisti dipendenti)

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 60 della Legge 21 dicembre 2017 n. 147 e così sostituita: “con particolare riguardo ai professionisti dipendenti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, oltre ai compensi di cui alla lettera b) che precede, non si considerano, ai fini del rispetto del limite del tetto massimo di euro 100.000,00, i compensi per la reperibilità, i proventi dell'attività libero professionale e le altre indennità che altre leggi dovessero qualificare come non comprimibili all'interno di detto limite”.
2. Non si considerano ricomprese nel tetto limite di retribuzione di 100.000 di cui alla legge 23 agosto 2016 n. 113 le indennità e le remunerazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 della presente legge.

TITOLO VII

VALUTAZIONE E FORMAZIONE

CAPO I

VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Art. 26

(Verifica e valutazione dei Dirigenti)

1. La valutazione dei Dirigenti medici costituisce un elemento strategico del loro rapporto di lavoro ed è diretta a riconoscerne e a valorizzarne la qualità e l'impegno per il conseguimento di più elevati livelli di risultati dell'organizzazione e per l'incremento della soddisfazione dei pazienti, nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. La valutazione dei Dirigenti medici è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI**

3. Le procedure di valutazione devono essere improntate al fine di assicurare la migliore valutazione del personale secondo criteri il più possibile oggettivi, imparziali, chiari. Il sistema deve garantire celerità e puntualità del processo di valutazione al fine di permettere sia al Dirigente medico sia all'organizzazione di conoscere gli esiti e poter apportare le opportune azioni correttive e di sviluppo. Deve essere inoltre assicurata la continuità e la certezza delle attività professionali connesse all'incarico conferito, la stretta correlazione tra i risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi, nonché l'erogazione tempestiva delle relative componenti retributive.
4. In particolare, le procedure di valutazione devono essere improntate ai seguenti principi:
 - a) trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa;
 - b) previsione di un secondo livello di valutatore che supervisiona le valutazioni di primo livello;
 - c) diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza, effettua la valutazione;
 - d) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione della valutazione da parte del superiore diretto;
 - e) possibilità per il Dirigente medico valutato di formalizzare le proprie osservazioni sia in accordo che in disaccordo con la valutazione espressa dai suoi superiori.
5. La valutazione avviene annualmente e al termine dell'incarico conferito. I risultati finali della valutazione annuale e al termine dell'incarico sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti dai Dirigenti medici annualmente sono parte integrante degli elementi di valutazione per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico e per il riconoscimento di parte del premio di risultato.
6. L'esito negativo del processo di verifica e valutazione delle attività professionali svolte dai Dirigenti medici e dei risultati dagli stessi raggiunti, per i Dirigenti di struttura complessa, non consente la conferma dell'incarico già affidato e comporta l'affidamento di altro incarico di diversa tipologia di minor rilievo gestionale ed economico.
7. Per i Dirigenti medici con un rapporto di lavoro della durata inferiore a cinque anni, ai quali non sia stato ancora attribuito un incarico, il risultato negativo della verifica al termine del quinquennio comporta il ritardo di un anno nell'eventuale conferimento di un incarico previa ulteriore valutazione.
8. Le modalità di verifica e valutazione dei Dirigenti medici sono fissate con apposito decreto delegato da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge previo confronto con le organizzazioni sindacali.



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI**

CAPO II

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Art. 27

(Formazione e aggiornamento professionale)

1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei Dirigenti medici, per la realizzazione degli obiettivi programmati e per la valorizzazione delle risorse umane. Essa è in particolare finalizzata ad accrescere le competenze e a perseguire più elevati livelli di motivazione e di consapevolezza dei Dirigenti medici rispetto agli obiettivi generali di miglioramento dei processi organizzativi e produttivi.
2. La formazione e l'aggiornamento professionale possono essere obbligatori ovvero facoltativi. Nel rispetto delle regole e dei limiti di cui all'articolo 10, viene garantita a tutti i Dirigenti medici nel rispetto delle esigenze di servizio, delle attitudini personali e culturali, l'opportunità di partecipare ai programmi di aggiornamento.
3. Le iniziative di formazione obbligatoria riguardano tutti i Dirigenti medici e sono quelle disposte dall'ISS anche in applicazione di specifiche disposizioni di legge. La formazione dei Dirigenti medici di nuova assunzione si realizza mediante corsi di intensità e durata rapportate all'attività da svolgere.
4. Le attività di formazione obbligatoria si devono concludere con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del Dirigente medico certificato attraverso l'attribuzione di un apposito attestato. I Dirigenti medici che partecipano alle attività di formazione obbligatoria sono considerati in servizio a tutti gli effetti e le ore dedicate alla formazione obbligatoria devono essere programmate all'interno dell'articolazione dell'orario di lavoro.
5. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dai Dirigenti medici interessati effettuate al di fuori dell'orario di lavoro. Le spese per la partecipazione a tali iniziative sono a carico del Dirigente medico interessato. L'ISS può prevedere, su preventiva richiesta del Dirigente medico, il proprio concorso alle relative spese, nel rispetto del budget assegnato per tali iniziative.
6. Le regole in materia di formazione e aggiornamento obbligatorio e facoltativo (Educazione Continua in Medicina – ECM) sono fissate con apposito decreto delegato da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge previo confronto con le organizzazioni sindacali.

CAPO III

FORMAZIONE POST-LAUREA, FORMAZIONE OBBLIGATORIA POST-LAUREA E TIROCINI FORMATIVI SPECIALISTICI

Art. 28

(Formazione per accesso alla Medicina Generale e per specialisti assunti presso l'ISS)

1. Per poter svolgere attività di medico di Medicina Generale alle dipendenze dell'ISS è previsto un percorso formativo della durata di 3 anni. Le regole per le modalità di



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI**

accesso ed effettuazione, il piano didattico - formativo e i criteri di valutazione finale sono fissate con apposito decreto delegato da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge previo confronto con le organizzazioni sindacali.

2. I tirocini di formazione specialistica sono effettuati per tutti i medici specialisti assunti dall'ISS sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato per periodi da un minimo di 1 a un massimo di 3 mesi all'anno presso altre strutture sanitarie e socio-sanitarie di eccellenza con le quali l'ISS ha stipulato apposite convenzioni, per favorire lo scambio dei professionisti in settori chiave, l'acquisizione di nuovo know how o il mantenimento delle conoscenze e della casistica del proprio personale. Il personale dell'ISS potrà fare periodi di tirocinio nelle strutture convenzionate compatibilmente con le esigenze di servizio e previa autorizzazione del direttori di UOC e di Dipartimento e del Direttore Generale. I periodi di tirocinio autorizzati nelle strutture convenzionate con ISS saranno retribuiti e conteggiati nella anzianità di servizio. Nell'ambito di convenzioni stipulate da ISS con strutture di eccellenza, potranno essere accolti medici specialisti che vogliono effettuare periodo di tirocinio presso l'ISS.

TITOLO VIII

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Art. 29

(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. Gli incarichi dei Dirigenti medici in servizio alla data di sottoscrizione della presente legge e con scadenza compresa tra la data medesima e il 31 dicembre 2018 vengono prorogati fino a quest'ultima data. Per tali Dirigenti medici, il nuovo conferimento degli incarichi da parte dell'ISS avverrà con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
2. Tutti gli incarichi dei Dirigenti medici in servizio alla data di sottoscrizione della presente legge e con scadenza successiva al 31 dicembre 2018 o a tempo indeterminato, decadono al 31 dicembre 2018 e saranno conferiti ex novo con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
L'attribuzione dell'incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 9 avverrà previa valutazione e autorizzazione del Comitato Esecutivo ISS. I Dirigenti medici interessati avranno la possibilità di formulare osservazioni in merito all'esito.
3. Coloro che, all'entrata in vigore della presente legge hanno maturato i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, possono trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le modalità previste dallo stesso comma per la copertura dei profili di ruolo di DIRMED previsti dal fabbisogno di cui all'Allegato E del Decreto Delegato 24 maggio 2016 n.67.
4. In caso di comprovata necessità e al fine di garantire la continuità dei servizi sanitari e socio-sanitari, può essere consentito ai titolari di pensione erogata dall'ISS di prestare servizio presso l'ISS per un massimo di 20 ore settimanali, in deroga alle



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI**

norme vigenti previa valutazione dei titoli e a seguito di colloquio individuale e fatta salva l' idoneità alla mansione specifica ai sensi delle norme vigenti.

Art. 30

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 31

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI**

ALLEGATO 1

DIRIGENTE MEDICO (DIRMED)

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PROFILO

Il medico svolge, nella struttura o sul territorio, attività di carattere medico, dirette alla prevenzione, cura, assistenza e riabilitazione a salvaguardia della salute individuale e collettiva e collegate alle funzioni della UO di assegnazione / attribuzione, che implicano:

- responsabilità nelle attività di competenza, che richiedono compiti complessi, il conseguimento di risultati rilevanti in termini di salute dell'individuo e della collettività, un efficace rapporto medico-paziente, buona capacità di lavorare in equipe multidisciplinare e supervisione di personale che svolge attività complesse, ricorrenti e di tipo variabile;

- considerevoli capacità professionali per l'autonomo esercizio della professione correlata alla specializzazione o all'attività della UO.

Il medico:

- contribuisce alla gestione dei processi diagnostico-terapeutici e assistenziali, in coerenza con le relative procedure interne, nel rispetto delle politiche sanitarie approvate e utilizzando tecniche analitiche per ricercare la soluzione del problema (problem solving);

- verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura;

- utilizza strumenti complessi, anche informatici, funzionali all'esecuzione delle attività di competenza, curandone il regolare funzionamento;

- opera controlli sulla propria attività, su quella dell'eventuale personale coordinato e sui processi operativi in essere, al fine di perseguire criteri di efficienza ed efficacia e limitare errori operativi che possono influire sulla sicurezza del paziente;

- elabora dati e conoscenze complessi connessi all'ambito tecnico - scientifico di competenza e/o al settore della UO;

- svolge attività di organizzazione, coordinamento e vigilanza di personale o di strutture operative, in coerenza con indicazioni ricevute dai superiori gerarchici, al fine di predisporre servizi coerenti con le funzioni della UO, garantendone la efficiente ed efficace erogazione all'utenza, nel pieno rispetto alla normativa di riferimento ed individuando modalità e proposte per un loro costante miglioramento nel tempo;

- individua ed attua forme e modalità per garantire la circolazione delle informazioni, la generalizzazione delle esperienze e, anche per il tramite di queste, la crescita professionale del personale coordinato;

- possiede elevate capacità di adattamento e flessibilità in tutte le situazioni di lavoro.

- possiede elevate capacità di comunicazione interna (con i professionisti sanitari e socio-sanitari) ed esterna (con pazienti e familiari), con frequenti contatti con altre UO e utenti esterni;

- lavora in equipe multidisciplinari;

- gestisce il rapporto con l'utenza eseguendo anche attività di controllo esterno, in autonomia o coordinandosi con altre UO dell'Amministrazione, purché coerenti con le funzioni della UO;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI**

- orienta il proprio comportamento al rispetto della riservatezza dei dati e dei pazienti;
- cura la propria formazione professionale tramite la partecipazione alle iniziative a valenza formativa per i vari ambiti in cui il dipendente opera, in coerenza con quanto previsto dal pianificazione periodica nell'ambito della UO, può svolgere attività di tutoraggio in programmi di formazione e addestramento;
- sviluppa in maniera qualificata (autonomamente o in collaborazione con altri soggetti) progetti, ricerche e studi;
- fornisce il supporto ed assistenza all'interno della PA, direttamente o per il tramite di altro personale, su tematiche tecnico scientifiche afferenti la propria preparazione professionale ed in coerenza con le funzioni della UO;
- può assumere funzioni di Pubblico Ufficiale quando richiesto dall'attività svolta nella UO.

TITOLI E REQUISITI

Laurea magistrale in medicina e chirurgia con abilitazione professionale e specializzazione in relazione alle funzioni demandate dall'UO di assegnazione e secondo quanto previsto dalla Legge 69/2004 e succ. modifiche e dal Decreto 70/2005 e successive modifiche.

PROFILI PROFESSIONALI E GESTIONALI

- a) Incarico di Direzione di struttura complessa, ivi compreso l'incarico di responsabilità di Direzione di Dipartimento;
- b) Incarico di Responsabilità di struttura semplice, ivi compreso l'incarico di responsabilità di struttura semplice a valenza Dipartimentale;
- c) Incarico professionale di alta specializzazione;
- d) Incarico professionale specialistico;
- e) Incarico professionale;
- f) Incarico professionale in formazione.

Gli incarichi professionali specialistici sono quelli aventi rilevanza all'interno della struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo, con significativo grado di autonomia e di responsabilità, di attività eterogenee che richiedono una competenza specialistico-funzionale nella disciplina o professionalità di appartenenza.

Gli incarichi professionali sono quelli aventi rilevanza all'interno della struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo, con autonomia e responsabilità, di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico-funzionale nella disciplina o professionalità di appartenenza.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI**

ALLEGATO 2

**DIRIGENTI MEDICI NUOVA STRUTTURA RETRIBUTIVA
base mensile per 13 mensilità**

LIV DIR	QUALIFICA	Stipendio tabellare	Indennità di specificità medica	Retribuzione di posizione	Indennità di Direzione'	Indennità di esclusività	Retribuzione di risultato	TOTALE
6	Responsabile Dipartimentale	4.600,00 €	500,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	600,00 €	8100,00 €
5	Responsabile UOC	4400,00 €	500,00 €	1.200,00 €	1.125,00 €	- €	575,00 €	7800,00 €
4	Responsabile UOS	4200,00 €	500,00 €	750,00 €	- €	745,00 €	295,00 €	6490,00 €
3	Professionale alta specializzazione	4000,00 €	500,00 €	660,00 €	- €	535,00 €	195,00 €	6090,00 €
2	Professionale specialistico	4000,00 €	400,00 €	405,00 €	- €	325,00 €	145,00 €	5275,00 €
1	Professionale	4000,00 €	350,00 €	155,00 €	- €	125,00 €	95,00 €	4725,00 €
0	Professionale in formazione	2500,00	150,00 €					2.650,00